

Codice A1014C

D.D. 11 settembre 2023, n. 468

Comune di RECETTO (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 per superficie complessiva di 21.250 mq del Comune di...



ATTO DD 468/A1014C/2023

DEL 11/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di RECETTO (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 per superficie complessiva di 21.250 mq del Comune di Recetto (NO).

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, in particolare:

- l’articolo 4, comma 1 che individua tra le funzioni di competenza della Regione alla lettera a) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti..” e alla lettera c) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..”;

- l’articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) “..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..” come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

- l’articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per “..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visti i Decreti del Commissario agli usi civici del 04 ottobre 1936 e del 01 ottobre 1940, con i quali sono state individuate le aree gravate dagli usi civici nel Comune di RECETTO (NO), ed è stata assegnata alla categoria A) di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 l'area individuata al N.C.T. Fg. 5 mappale n. 24 (attualmente identificata in parte al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108);

vista la relazione di *“Riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell'attuale Comune di RECETTO (NO)”* di marzo 2013, approvata dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 14 del 23 aprile 2013, con la quale il perito istruttore Geom. Renato LOCARNI, incaricato dal Comune di RECETTO (NO), ha individuato tra le aree gravate dagli usi civici nel Comune di RECETTO (NO) le aree individuate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108;

vista la D.D. n. 334 del 27 agosto 2019 con cui il Settore Contratti – Persone Giuridiche – espropri – usi civici della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura ha autorizzato il Comune di RECETTO (NO) a effettuare la conciliazione e la successiva alienazione previa sdemanializzazione delle aree individuate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108, illegittimamente occupate dai privati;

preso atto che a seguito dell'emanazione del sopra richiamato provvedimento autorizzativo le parti non hanno concluso la conciliazione stragiudiziale secondo quanto stabilito dall'art. 10 della l.r. 2 dicembre 2009, n. 29 e ss.mm.ii.;

rilevato che a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative in materia di usi civici, il Comune di RECETTO (NO) ha ritenuto necessario rideterminare gli importi di conciliazione stragiudiziale e di alienazione precedentemente approvati;

visto l'avvio del procedimento di conciliazione stragiudiziale nei confronti della società CIPS S.S. (prot. n. 1687 del 13 maggio 2019 del Comune di RECETTO (NO)) con il quale inoltre il Comune di RECETTO (NO) ha richiamato:

- la D.C.C. n. 26 del 29 luglio 2013 avente per oggetto *“Avvio del procedimento di reintegra nel possesso comunale dei terreni gravati da uso civico – contestuale esperimento del tentativo di conciliazione”*;

- la nota prot. n. 1118 del 19 marzo 2018 del Comune di RECETTO (NO) con la quale il Comune di RECETTO (NO) portava a conoscenza la società CIPS S.S. del fatto che *“..in base alla riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive dell'attuale comune di RECETTO depositata in atti, le Particelle n. 24/108 del Foglio 5 risultano essere di natura demaniale ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n.1766..”*;

- *“..l'opposizione alla reintegra ed alla richiesta di avvio di procedimento di conciliazione, da parte della società CIPS S.S. acquisita al protocollo del comune di Recetto in data 03.04.2019 al N° 1182, per le Particelle n. 24 e 108 del Foglio 5 ..”*;

vista l'istanza del 15 febbraio 2023 (prot. n. 7713) con la quale il Comune di RECETTO (NO), in esecuzione della D.C.C. n. 39 del 29 dicembre 2022, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 per superficie complessiva di 21.250 mq al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura delle aree anzidette da parte della CIPS S.S., con sede Suno (NO), Strada Regionale 229 km, 22 (P. IVA 01427270036);

vista la nota del 02 marzo 2023 (prot. n. 10245) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale e contestuale alienazione

con preventiva sdemanializzazione, ai sensi degli articoli 13 e 20 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di RECETTO (NO) in data 22 agosto 2023 (prot. n. 33632), con la quale è stata integrata l'istanza del 15 febbraio 2023 (prot. n. 7713);

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 39 del 29 dicembre 2022 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché lo schema del verbale di conciliazione stragiudiziale;
- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1966, ovvero da quando i terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 hanno variato l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale come da atto di compravendita rogato a Novara in data 10 gennaio 1966 a cura del Notaio Gaetano Bellezza di Novara;
- il certificato urbanistico del 14 febbraio 2023 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO) indica che le aree individuate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 ricadono in "*Zone di tipo G destinate ad attività terziarie – recettive - commerciali*" e in parte in "*Fasce di rispetto*" ai sensi degli articoli 18 e 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- le aree di cui sopra non ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

vista la perizia di stima redatta in data 01 dicembre 2022 come integrata in data 10 agosto 2023, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal geom. Renato LOCARNI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di RECETTO (NO), dalle quali si prende atto che:

- sulle aree identificate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 non è documentata la presenza di migliorie apportate dai soggetti occupanti ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R ;
- sulle aree in argomento il prelievo di risorse naturali è quantificato in € 3.974,40, ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sulle aree di cui trattasi è stato accertato che da parte dei soggetti occupanti, non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sulle aree in argomento non è documentato se l'utilizzo del bene o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale delle aree di cui trattasi, viene determinato secondo quanto previsto dalla D.G.C. n. 20 del 24 gennaio 2018, in base al valore di 35 €/mq da applicarsi sull'intera area, quantificando un importo pari ad € 743.750,00, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, determinato utilizzando il "Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli" sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio dei Valori Agricoli relativo alla provincia di Novara e nello

specifico per il Comune di RECETTO (NO), è quantificato in € 56.312,50;

- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa e per la cessione, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 400.031,25;
- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 1966 all'anno 2022 per complessivi 56 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 90%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, come motivato nella D.C.C. n. 21 del 31 luglio 2023, determinando pertanto l'indennizzo per l'occupazione pregressa in € 67.602,69;
- è stata documentata la presenza di un titolo, ancorchè non valido per la presenza dell'uso civico, con il quale i soggetti occupanti sono entrati in possesso del bene, ai sensi del punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- l'importo, rivalutato, a suo tempo pagato al comune per l'acquisto dei beni, ancorché l'atto fosse nullo per la presenza dell'uso civico è quantificato in € 25.077,12, ai sensi del punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 80%, ai sensi del punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, come motivato nella D.C.C. n. 21 del 31 luglio 2023, determinando pertanto il corrispettivo per la cessione delle aree di cui trattasi, ai sensi dei punti 2) e 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, in € 74.990,83;

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

rilevato che le valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima risultano congrue ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che l'importo complessivo periziato in € 142.593,52 è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

vista la bozza dello schema di verbale di conciliazione stragiudiziale per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree di proprietà comunale gravata da uso civico;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera dal vincolo di uso civico, la piena proprietà delle aree di superficie complessiva di 21.250 mq illegittimamente occupate a far data dall'anno 1966, risulta determinata in complessivi € 142.593,52;

considerato che l'importo complessivo dovuto (€ 142.593,52), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione devono essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" dell'area;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di RECETTO (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con contestuale alienazione dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che l'area di cui trattasi rimane tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6, delle legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. la contestuale autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di RECETTO (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1966, delle aree gravate da uso civico individuate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108 per superficie complessiva di 21.250 mq al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura delle aree anzidette da parte della CIPS S.S., con sede Suno (NO), Strada Regionale 229 km, 22 (P. IVA 01427270036), dietro versamento in via transattiva, della somma di € 67.602,69 quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa delle aree di cui trattasi;

3) di autorizzare altresì, per i motivi in premessa, il Comune di RECETTO (NO) a sdemanializzare le aree gravate da uso civico identificate al N.C.T. Fg. 5 mappali nn. 24 e 108, al fine di consentirne l'alienazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 in favore di:

- CIPS S.S., con sede Suno (NO), Strada Regionale 229 km, 22 (P. IVA 01427270036) dietro versamento in via transattiva, della somma di € 74.990,83 quale ristoro della popolazione usocivista locale per la cessione delle aree di cui trattasi;

4) di disporre che la somma complessiva di € 142.593,52 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di RECETTO (NO) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

5) di disporre che la somma dovuta di € 142.593,52, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

6) di disporre che il Comune di RECETTO (NO) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

7) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito;

8) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

9) di dare atto che, in base all'articolo 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019 , n. 4/R "*Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."* qualora il Comune di RECETTO (NO) intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 6, delle legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "*Norme in materia di domini collettivi*", il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permane in ogni caso;

10) di dare atto che al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto di cessione, si allega l'estratto di mappa catastale allegato alla "Perizia di stima" a firma del geom. Renato LOCARNI per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) di disporre che il Comune di RECETTO (NO), in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

12) di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;

13) di disporre che il Comune di RECETTO (NO), in applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009, trasmetta copia autentica dell'atto di alienazione stipulato con la parte privata, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

14) di disporre che, in base alla lettera c), comma 4, articolo 6 della l.r. 29/2009, è cura del Comune di RECETTO (NO) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

15) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private;

16) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

17) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

18) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Estratto 1 - "Individuazione su mappa catastale" – Fig. 5 mappali nn. 24 e 108

